



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

64

in data

23/01/2020

OGGETTO:

PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE INVIO DI RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AVVISO E RELATIVI ALLEGATI. - CIG 8182798287.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 29.11.2019 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di posizione organizzativa relativa al primo Settore.

Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture "Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti" pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aventi ad oggetto le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Vista la Deliberazione n. 618 del 08/06/2016 dell'ANAC riportante le "Linee guida operative e clausole contrattuali – tipo per l'affidamento di servizi assicurativi";

Richiamate:

- la Determinazione n. 1288/2017 di aggiudicazione definitiva alla ditta UnipolSai Spa con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 e avente Partita Iva e C.F. 00818570012, il servizio assicurativo relativo alla polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti per la durata di anni due con decorrenza ore 24.00 del 28.9.2017 e scadenza 28/09/2019;
- la Determinazione n. 1308/2019 di proroga tecnica, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, e affidamento alle stesse condizioni economiche e gestionali del contratto attualmente in essere, due alla ditta UnipolSai Spa con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 e avente Partita Iva e C.F. 00818570012 del servizio assicurativo relativo alla polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti, a decorrere dal 28.09.2019 al 28.01.2020;

RITENUTO necessario e urgente procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare il servizio assicurativo RCT/O che tenga indenne l'Amministrazione Comunale nei casi in cui la stessa risulti civilmente responsabile di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali o per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività istituzionale;

RITENUTO di dover procedere ad attivare le procedure per la scelta del contraente,

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, così modificato dal comma 130 dell'art. 1 L. 145/2018 che "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »", innalzando a € 5.000,00 la soglia di rilievo comunitario, per cui le Amministrazioni Statali sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Preso atto che:

- al momento non risultano attive convenzioni Consip per la fornitura del servizio in questione e lo stesso non è reperibile sul Me.PA, come risulta dall'esito negativo della verifica effettuata sul sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.);
- relativamente al servizio di che trattasi non risultano attive convenzioni sulla piattaforma Sardegna CAT (Servizio provveditorato - Dir. Gen. Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna), mentre nella medesima piattaforma è presente il servizio in affidamento, Al 28 – Servizi finanziari e assicurativi, e per detto servizio risultano presenti, iscritti e abilitati gli operatori economici.
- il servizio di che trattasi è ricompreso nel Codice CPV: 66510000-8 (servizi assicurativi);
- l'importo da porre a base d'asta è pari ad € **€ 25.000,00 Premio lordo periodo annuale**, quale premio annuo onnicomprensivo di ogni onere.

Ritenuto indire, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura di gara aperta mediante invio di RdO sulla piattaforma Sardegna CAT (Servizio provveditorato - Dir. Gen. Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna), rivolta agli operatori presenti, iscritti e abilitati, per l'affidamento in appalto del "Servizio di copertura assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023

Dato atto, altresì, che

- la selezione dell'operatore economico verrà effettuata, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante procedura aperta di acquisizione di servizi sotto soglia, con invio di RdO (richiesta di offerta) sulla piattaforma Sardegna CAT (Servizio provveditorato - Dir. Gen. Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna), rivolta agli operatori iscritti, abilitati e presenti per l'espletamento dei servizi in argomento;
- l'appalto verrà aggiudicato in favore dell'operatore economico, che formulerà il prezzo più basso, ex art. 95 comma 4 lettera c del D. Lgs. 50/2016
- saranno ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti indicati in dispositivo del presente atto.
- Il Codice CIG assegnato per la procedura di gara è **8182798287**;
- che si è provveduto a predisporre il Bando che stabilisce le condizioni particolari della RdO d'Appalto (Allegato 1) e la documentazione complementare costituita da:
 - o 2. Capitolato speciale (Allegato 2);
 - o 3. Il Patto di integrità (Allegato 3);
 - o 4. Informativa sulla Privacy (Allegato 4);
 - o 5. Il Modello A - Modulo relativo alle dichiarazioni da rendere in sede di RdO (Allegato A);
 - o 5.1 Dich. 2 soggetti diversi (Allegato A.2)
 - o 5.2 Dich. 3 soggetti cessati (Allegato A.3)
 - o 6. Il Modello B - Modulo Offerta Economica da rendere in sede di RdO (Allegato B);
 - o 7. Scheda sintesi sinistri

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, con l'affidamento del contratto si intende realizzare il seguente fine:

- procedere all'affidamento ad idonea compagnia assicurativa del servizio di copertura assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023;
- che il contratto ha ad oggetto il servizio di copertura assicurativa RCT/O per 3 (tre) anni 2020/2023;
- che il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata, tramite sottoscrizione della polizza assicurativa e dei relativi allegati (capitolato speciale d'appalto), con oneri a carico dell'appaltatore
- che il contratto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, con affidamento diretto previa richiesta di offerta economica sul portale della Regione Sardegna, Sardegna Cat, rivolta agli operatori presenti, iscritti e abilitati, per l'espletamento dei servizi in argomento,

- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando e nel Capitolato speciale d'appalto, che formano parte integrante del presente provvedimento;
- che il criterio di aggiudicazione dell'appalto sarà quello del minor prezzo, art. 95 comma 4 lett. c. del D. Lgs. n. 50/2016;
- saranno ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti indicati in dispositivo del presente atto.
- Il Codice CIG assegnato per la procedura di gara è **8182798287**;

Dato atto che il valore triennale dell'appalto, è stimato in **€ 75.000,00 Premio lordo periodo triennale**.

Ritenuto dare atto che la spesa stimata di € 75.000,00 relativa al presente appalto farà carico come segue:

- per € 16.666,67 sul cap. 1232/161/2020;
- per € 25.000,00 sul cap. 1232/161/2021
- per € 25.000,00 sul cap. 1232/161/2022;
- per 8.333,32 sul cap. 1232/161/2023;

VISTI i seguenti elaborati di gara: bando, Allegato "A" - Modulo dichiarazione sostitutiva," ; Allegato B "Capitolato Speciale d'Appalto" – Allegato C "Modulo dell'offerta" - Allegato D "I patti di integrità" - Allegato E - Scheda progetto, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 23.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, d.lgs n.118/2011);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 23.04.2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 31.07.2019 relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2019-2021;

Dato atto che il bilancio di previsione 2020 è in fase di approvazione;

Visto il D. M. del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 163 commi 1 e 3, che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;
- l'articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visti:

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto del Comune di Decimomannu;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza;

Acquisiti i seguenti preventivi pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 1/2019, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 62/2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Giuseppe Lutz, giusto decreto sindacale n. 1/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n. 62/2020 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Responsabile del 3° Settore
Dott. Giuseppe Lutz

DETERMINA

Di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di indire, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura di gara aperta mediante invio di RdO sulla piattaforma Sardegna CAT (Servizio provveditorato - Dir. Gen. Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna), rivolta agli operatori presenti, iscritti e abilitati, per l'affidamento in appalto del "Servizio di copertura assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023, con decorrenza, presuntivamente dal 29/02/2020, dando atto che il valore dell'appalto è stato stimato in **€ 75.000,00 Premio lordo periodo triennale**.

Di stabilire che la selezione dell'operatore economico verrà effettuata, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura aperta di acquisizione di servizi sotto soglia, con pubblicazione di RdO (richiesta di offerta) sulla piattaforma Sardegna CAT (Servizio provveditorato - Dir. Gen. Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna), rivolta agli operatori iscritti, abilitati e presenti per l'espletamento dei servizi in argomento, in possesso dei requisiti sotto indicati:

1. Requisiti di ordine generale:

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

2. Requisiti di carattere professionale:

a) per le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:

di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS - all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al Bando cui si intende partecipare;

b) per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al Bando cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;

oppure

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al Bando cui si intende partecipare;

c) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, o in uno dei competenti registri professionali o commerciali, se concorrente di altro Stato membro dell'U.E, nel settore di attività corrispondente a quello oggetto del presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

d) l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Requisiti di capacità economica e finanziaria

e) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell'avviso, una raccolta di premi nel settore totale "rami danni", complessivamente non inferiore ad Euro 10.000.000,00.

Di dare atto che la scelta di tali requisiti è stata effettuata nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione alla gara e, contemporaneamente, al fine di ammettere alla procedura operatori economici dotati della solidità necessaria per la corretta esecuzione del servizio in appalto.

Di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, comma 4, lett. C.

Di dare atto che il Codice CIG assegnato per la procedura di gara è **8182798287**;

Di dare atto che la spesa stimata di € 75.000,00 relativa al presente appalto farà carico come segue:

- per € 16.666,67 sul cap. 1232/161/2020;
- per € 25.000,00 sul cap. 1232/161/2021
- per € 25.000,00 sul cap. 1232/161/2022;
- per 8.333,32 sul cap. 1232/161/2023;

- Di approvare, nei testi che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati di gara: il Bando che stabilisce le condizioni particolari della RdO d'Appalto (Allegato 1) e la documentazione complementare costituita da:
 - o 2. Capitolato speciale (Allegato 2);
 - o 3. Il Patto di integrità (Allegato 3);
 - o 4. Informativa sulla Privacy (Allegato 4);
 - o 5. Il Modello A –Modulo relativo alle dichiarazioni da rendere in sede di RdO (Allegato A);
 - o 5.1 Dich. 2 soggetti diversi (Allegato A.2)
 - o 5.2 Dich. 3 soggetti cessati (Allegato A.3)
 - o 6. Il Modello B - Modulo Offerta Economica da rendere in sede di RdO (Allegato B);
 - o 7. Scheda sintesi sinistri.

Di dare atto che in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017, nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per l'affidamento diretto del contratto d'appalto dell'intervento in oggetto:

OGGETTO DEL CONTRATTO	D. Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	L'affidamento in appalto del "Servizio di copertura assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023, con decorrenza, presuntivamente dal 29/01/2020, il valore dell'appalto è stato stimato in € 75.000,00 Premio lordo periodo triennale
FINE DA PERSEGUIRE	D. Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Il fine che il contratto d'appalto intende perseguire è di individuare l'operatore economico cui affidare il servizio di copertura assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023 per il Comune di Decimomannu.
FORMA DEL CONTRATTO	D. Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 14 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 è il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata, tramite sottoscrizione della polizza assicurativa e dei relativi allegati (capitolato speciale d'appalto), con eventuali oneri a carico dell'appaltatore
CLAUSOLE CONTRATTUALI	D. Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 così come modificato ed	Le clausole essenziali sono evincibili dal Bando e dal Capitolato.

ESSENZIALI	integrato dal D. Lgs. 56/2017 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	D. Lgs. n. 50/2016 Art. 36 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017	Procedura aperta con di offerta economica sul portale della Regione Sardegna, Sardegna Cat

Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Donatella Garau;

Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE INVIO DI RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AVVISO E RELATIVI ALLEGATI. - CIG 8182798287.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2020	1232	64	1	PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE INVIO DI RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI	16.666,67

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000)

Decimomannu, 23/01/2020

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutz

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 23/01/2020 al 07/02/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

1° Settore

Segreteria – Affari Generali

Responsabile del Settore

Dott.ssa Donatella Garau

0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

BANDO
PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO AL
““Servizio di copertura assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023”
(art. 60 del D.lgs. n. 50/2016)

RDO NR. _____

“SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PER TRE ANNI A FAVORE DEL COMUNE DI DECIMOMANNU ”. (art. 60, del D.lgs. n. 50/2016)

CIG 8182798287

Il Responsabile del Procedimento

- La selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura aperta di acquisizione di servizi sotto soglia, con invio di RdO (richiesta di offerta) sulla piattaforma Sardegna CAT (Servizio provveditorato - Dir. Gen. Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna), rivolta agli operatori iscritti, abilitati e presenti per l’espletamento dei servizi in argomento;
- l’appalto verrà aggiudicato in favore dell’operatore economico, che formulerà il prezzo più basso, ex art. 95 comma 4 lettera c del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Saranno ammessi alla gara solo gli operatori economici presenti, iscritti e abilitati sulla piattaforma Sardegna CAT, alla categoria merceologica di riferimento *“AL 28 -Servizi finanziari e assicurativi”*, in possesso dei requisiti meglio specificati all’art. 5 del presente Bando/ condizioni particolari di Rdo.

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Decimomannu

Piazza Municipio 1

R.U.P. Dott.ssa Donatella Garau

09033 Decimomannu

ITALIA

Telefono: 070 9667031

PEC protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Profilo di committente: <http://www.comune.decimomannu.ca.it>

Art. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.

L’Appalto ha ad oggetto il “Servizio di copertura assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023. Le specifiche delle polizze sono riportate nei Capitolati Speciali d’Appalto, di seguito denominati Capitolati Tecnici, ai quali non è ammesso l’apporto di nessuna variante, pena l’esclusione.

DURATA

L'appalto avrà durata triennale per un periodo di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto/polizza, presumibilmente dal 29/04/2020.

Ai sensi dell’ art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, l’ amministrazione si riserva la possibilità di esercitare un’ eventuale proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’ individuazione di un nuovo contraente .

Art. 3 PROCEDURA DI GARA:

L’appalto del Servizio in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

1° Settore

Segreteria – Affari Generali

Responsabile del Settore

Dott.ssa Donatella Garau

0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Il Servizio sarà acquisito ricorrendo, ai sensi dell'art. 37 c. 4 lett. A alla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 4 IMPORTO A BASE DI GARA:

L'importo complessivo a base d'asta per la intera durata triennale dell'appalto, per la prestazione delle coperture assicurative in oggetto, è stato determinato in € **75.000,00** ed è così suddiviso per ogni singolo lotto:

Tipologia Polizza	Importo a base d'asta annuale	Importo a base d'asta per il triennio	Codice CIG
Rct Rco	25.000,00 €	75.000,00€	CIG 8182798287
Totale	25.000,00 €		

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

Le specifiche delle polizze sono riportate nei Capitolati Speciali d'Appalto, di seguito denominati Capitolati Tecnici, ai quali non è ammesso l'apporto di nessuna variante, pena l'esclusione.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata comprese quelle che il Contraente ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività.

Il Contraente qualora non gestisca in proprio i servizi, attività e competenze, può avvalersi di Ditte, di terzi o altri Istituti, Consorzi, Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la Responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente, a qualsiasi titolo, per fatti commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

Si precisa che l'attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.

3	RISCHIO ASSICURATO	
3.1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	
3.2	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)	
4	MASSIMALI	
4.1	RCT	Euro per sinistro 5.800.000,00
		Euro per persona 5.800.000,00
		Euro per danni a cose e/o animali 5.800.000,00
4.2	RCO	Euro per sinistro 3.000.000,00
		Euro per persona 1.000.000,00
5	RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVATE	
		Euro 949.379,00.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

1° Settore

Segreteria – Affari Generali

Responsabile del Settore

Dott.ssa Donatella Garau

0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Art. 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.

Soggetti ammessi a partecipare in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e, autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami assicurativi oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS - all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, (per i rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare) La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia.

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. N. 209 del 2005. E' ammessa la partecipazione per uno o più lotti; la formulazione dell'offerta andrà articolata in funzione dei sopra indicati lotti, tanto nell'ipotesi in cui essa attenga ad un singolo lotto, quanto nelle ipotesi in cui essa attenga a tutti i lotti.

Non sono ammesse offerte parziali né condizionate o difformi dal presente disciplinare e dai relativi allegati.

Ai sensi dell'art. 48 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, è, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all'art. 1911 del c.c., così come prescritto dai Capitolati Tecnici.

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, la Compagnia individuata mandataria e/o delegataria, (RTI/Coassicurazione) dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.

Per ciascun lotto è fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in RTI o in Coassicurazione ovvero di partecipare in più di un RTI o Coassicurazione, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori ai/ con i quali l'Impresa partecipa.

In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte in concorrenza tra loro) si procederà all'esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di Raggruppamento o Coassicurazione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata la partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

1° Settore

Segreteria – Affari Generali

Responsabile del Settore

Dott.ssa Donatella Garau

0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici presenti, iscritti e abilitati sulla piattaforma Sardegna CAT, alla categoria merceologica di riferimento “AL 28 -Servizi finanziari e assicurativi”, in possesso dei requisiti sotto indicati:

6.1. Requisiti di ordine generale:

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

6.2.1 Requisiti di idoneità professionale

a) per le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS - all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al Bando cui si intende partecipare;

b) per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al Bando cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria; oppure

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al Bando cui si intende partecipare;

c) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, o in uno dei competenti registri professionali o commerciali, se concorrente di altro Stato membro dell'U.E, nel settore di attività corrispondente a quello oggetto del presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

d) l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

6.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

e) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell'avviso, una raccolta di premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 10.000.000,00.

La scelta di tali requisiti è stata effettuata nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione alla gara e, contemporaneamente, al fine di ammettere alla procedura operatori economici dotati della solidità necessaria per la corretta esecuzione del servizio in appalto.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di cui al punto 6.2.2 lett. e) deve essere rapportato al periodo di attività.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, a titolo esemplificativo mediante: copia dei bilanci e/o estratti dei bilanci, relativi agli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando da cui sia possibile evincere la misura (importo) dei premi realizzati, ovvero, documentazione equipollente idonea a dimostrare il requisito stesso.

6.2.3 Indicazioni per i Raggruppamenti, coassicurazione

I **requisiti** di cui al **punto 6.2.1** devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande e/o coassicurate.

➤ In caso di R.T.I. - costituito o da costituirsi

- Il requisito di cui al punto 6.2.2 lett. e) dovrà essere posseduto dalla capogruppo/mandataria in misura non inferiore al 60% e almeno per il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando il possesso dell'intero requisito da parte del raggruppamento nel suo insieme;



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

1° Settore

Segreteria – Affari Generali

Responsabile del Settore

Dott.ssa Donatella Garau

0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

➔ Nell'ipotesi di partecipazione in **coassicurazione**

- Il requisito di cui al punto 6.2.2 lett. e) potrà essere dimostrato cumulativamente;

Ai sensi del comma 6 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la SA escluderà un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 del medesimo articolo.

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario sopra elencati avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/16 e della delibera dell'AVCP n. 111 del 20/12/2012 - e successiva Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 - attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute

Eventuale AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti possono soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali ed economica e finanziaria, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti prestati dalla prima.

ART 7 -. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta da individuarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n.50/2016.

ART. 8 - Documentazione Della Richiesta Di Offerta (RDO)

La RDO è costituita dai seguenti documenti:

1. Il presente Bando che stabilisce le condizioni particolari della RdO d'Appalto (Allegato 1);
2. Capitolato speciale (Allegato 2);
3. Il Patto di integrità (Allegato 3);
4. Informativa sulla Privacy (Allegato 4);
5. Il Modello A - Modulo relativo alle dichiarazioni da rendere in sede di RdO (Allegato A);
- 5.1 Dich. 2 soggetti diversi (Allegato A.2)
- 5.2 Dich. 3 soggetti cessati (Allegato A.3)
6. Il Modello B - Modulo Offerta Economica da rendere in sede di RdO (Allegato B);
7. Scheda sintesi sinistri

Art. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **14:00** del giorno **22 febbraio 2020** mediante la piattaforma SARDEGNA CAT sul sito www.sardegncat.it Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta, firmata digitalmente a pena di esclusione.

L'offerta presentata nel portale di cui sopra è composta da due buste elettroniche:

BUSTA "A": - Documentazione amministrativa (Busta di qualifica);

BUSTA "B": - Offerta economica (Busta economica).

A. BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione denominata "Busta di Qualifica" dovranno essere inseriti a **pena di esclusione**, i sotto elencati documenti **firmati digitalmente**:



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

1° Settore

Segreteria – Affari Generali

Responsabile del Settore

Dott.ssa Donatella Garau

0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

1) Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Modello A (ALLEGATO A):

dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, concernente l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Dlgs n.50/2016 nonché il possesso dei requisiti speciali di cui al presente bando, redatta preferibilmente utilizzando il Modello "A" ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

A pena di esclusione l'istanza, qualora non redatta sul modello "A" dovrà contenere tutte le informazioni richieste nel Modello A, parte integrante e sostanziale del presente Bando.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle impresе partecipanti al raggruppamento consorzio.

2) Dichiarazione – Modello dich.2. Dichiarazione resa da ulteriori soggetti

dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, concernente l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'assenza a proprio carico delle cause di divieto, sospensione o decadenza previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, redatta preferibilmente utilizzando l'allegato al Mod A "Mod. Dich.2" ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione dovrà essere resa da ogni soggetto munito di potere di rappresentanza ed indicato nel Mod. A.

Dichiarazione - Modello dich.3. cessati (eventuale):

dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, concernente l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'assenza a proprio carico delle cause di divieto, sospensione o decadenza previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, redatta preferibilmente utilizzando l'allegato **Mod. "dich.3"** ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Il modello dovrà essere compilato per tutti i soggetti (cessati) elencati nel Mod. A.

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA', in corso di validità, del dichiarante;

PASSOE: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

Il sistema produrrà il codice PASSOE che l'operatore dovrà inserire nella documentazione amministrativa.

Stante il valore complessivo stimato dell'appalto, **gli operatori economici concorrenti NON sono tenuti - ai sensi della delibera [Deliberazione A.N.AC. n. 1174](#) del 19/12/2018- a versare, a favore dell'ANAC, alcun contributo.**

EVENTUALE PROCURA generale o speciale legalizzata originale o in copia autenticata nel caso in cui l'offerta sia presentata da un procuratore;

COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE- Allegato "1" debitamente firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in esso contenute. Nel caso di raggruppamenti di impresе non ancora costituiti il capitolato dovrà essere firmato da tutti i soggetti che formeranno la predetta A.T.I.;

PATTO DI INTEGRITÀ- Allegato "2" adottato dall'Amministrazione regionale con deliberazione di Giunta regionale n. 30/16 del 16.06.2015, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

1° Settore

Segreteria – Affari Generali

Responsabile del Settore

Dott.ssa Donatella Garau

0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

per presa visione e accettazione espressa. Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti il Patto di integrità dovrà essere firmato da tutti i soggetti che formeranno la predetta A.T.I.;

INFORMATIVA - Allegato 3 - dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante per presa visione e accettazione espressa. Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti il Patto di integrità dovrà essere firmato da tutti i soggetti che formeranno la predetta A.T.I.;

EVENTUALE AVVALIMENTO:

- Dichiarazione del soggetto Ausiliato
- Dichiarazione del soggetto Ausiliaria
- Originale o copia autentica del contratto di Avvalimento;

GARANZIA PROVVISORIA

Le offerte dei concorrenti devono essere corredate, a pena di esclusione, da idonea garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% del valore della gara, per un importo di €. 1.500,00 (euro millecienquecento/00), e costituita, a scelta del concorrente: da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La fideiussione deve essere intestata alla Stazione Appaltante, avere validità per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente pena l'esclusione:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- l'impegno, ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla dell'avvenuta aggiudicazione; fatto salvo per il secondo classificato per il quale verrà svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'operatore economico;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.6. b Requisiti di partecipazione.
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

Il soggetto garantito deve essere l'operatore economico che invia l'offerta;

Dovrà distinguersi tra le diverse modalità di partecipazione, vale a dire:

1. FORMA SINGOLA: il soggetto garantito deve essere l'operatore economico che invia l'offerta;
2. R.T.I. COSTITUITO: il soggetto garantito deve essere il R.T.I., invece il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario;



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

1° Settore

Segreteria – Affari Generali

Responsabile del Settore

Dott.ssa Donatella Garau

0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

3. R.T.I. COSTITUENDA: i soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi, che devono essere singolarmente citati, invece il soggetto contraente può essere l'operatore economico mandatario o uno degli operatori economici mandanti.

2.2. Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni previste nel Contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire alla firma della Contratto stesso una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- contenere la clausola dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- contenere la denominazione della gara come riportata nell'instestazione del presente bando.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicatario e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Il soggetto garantito deve essere l'operatore economico che invia l'offerta;

2.3. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (eventuale)

L'importo della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall'art. 93, c. 7, D.lgs. 50/2016. **Per fruire di tale beneficio**, l'operatore economico può alternativamente:

- **allegare** copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma).
- **allegare** idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I., l'operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata allegando copia della certificazione posseduta da ciascun operatore economico componente il raggruppamento, corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore economico componente il raggruppamento, del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste.

B. BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA

Il Modello per la compilazione dell'offerta deve essere redatta sull'**Allegato B**) alla presente lettera di Invito/condizioni particolari di RDO, reso legale con il pagamento dell'Imposta di bollo pari ad €. 16,00, qualora



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

1° Settore

Segreteria – Affari Generali

Responsabile del Settore

Dott.ssa Donatella Garau

0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

si riscontri il mancato pagamento dell'imposta di bollo la stessa offerta verrà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 672/1972 e s.m.i., d'ufficio si provvederà alla denuncia all'Intendenza di Finanza competente per territorio.

Allegare a sistema la dichiarazione che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente l'Offerta Economica, pari a € 16,00.

Oppure: Note informative applicazione marca da bollo € 16,00

Scaricare il documento in cui applicare la marca da bollo da € 16,00 provvedere all'annullamento della medesima con apposizione di firma sulla stessa. Scansionare il documento con la marca da bollo debitamente annullata e reinserirlo nel portale firmato digitalmente.

Il suddetto modulo dovrà essere redatto in lingua italiana e, a pena di esclusione dalla gara, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. Dovrà:

- essere compilato in tutte le sue parti come sotto meglio specificato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- indicare, oltre al suo nominativo, alla denominazione dell'impresa, la ragione sociale, il codice fiscale/partita IVA ed il domicilio fiscale della ditta;
- indicare in cifre e in lettere l'importo offerto annualmente e triennialmente.

La redazione incompleta o irregolare del modulo dell'offerta, la mancata sottoscrizione digitale, comporterà la nullità dell'offerta e la conseguente esclusione del concorrente dalla gara.

In caso di ATI già costituita nelle forme di legge l'offerta può essere sottoscritta dal solo rappresentante legale o dal procuratore della capogruppo.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016. In sede di offerta, le imprese raggruppande dovranno indicare a quale di esse, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (Rif. art. 48, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016).

Art. 10 - MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA GARA:

La gara si svolgerà mediante il sistema Sardegna Cat dalla piattaforma informatica del sito www.sardegncat.it in data **25 febbraio**, alle ore **10:00**.

In tale data il Responsabile del Procedimento provvederà:

- a verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente, verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l'esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- all'ammissione delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare alle fasi successive;

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge (D.Lgs. 50/2016) e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte, si applicano le disposizioni inerenti il soccorso istruttorio.

Una volta completate le verifiche della documentazione amministrativa si procederà all'analisi delle offerte economiche:

1. valutazione dell'offerta economica;
2. calcolo della soglia di anomalia secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 97, 2° comma del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le indicazioni di cui al comunicato del Presidente ANAC del 05/10/2016 in merito alla presentazione di almeno cinque offerte (comma 3bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
3. valutazione di eventuali offerte anomale; il successivo sub-procedimento di verifica è demandato al RUP, con aggiornamento del seggio a data da comunicare;
4. formazione della graduatoria finale.

L'offerta migliore vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate su www.regione.sardegna.it, sezione "Servizi alle imprese – bandi e gare" e su www.sardegncat.it.

Per le offerte risultate anormalmente basse la stazione appaltante procederà all'esclusione, in caso di valutazione negativa dei chiarimenti forniti a giustificazione dell'anomalia.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

1° Settore

Segreteria – Affari Generali

Responsabile del Settore

Dott.ssa Donatella Garau

0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Ai sensi di quanto previsto all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che avrà presentato il minor prezzo, e l'adozione da parte del Responsabile del I Settore dei provvedimenti di competenza.

Successivamente, la stazione appaltante, provvede all'aggiudicazione la quale diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ex art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016.

L'esito della procedura di gara viene comunicato, nelle forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente ex art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ove risulti aggiudicatario un'Impresa straniera verrà richiesta la documentazione probatoria conforme alle norme vigenti nel Paese di origine, fermo il disposto di cui all'art. 83 comma 3, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 86 del D.lgs. 50/2016.

Nell'ipotesi di Raggruppamento o Coassicurazione le relative verifiche verranno condotte nei confronti di tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento o Coassicurazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'Ente si riserva, comunque, di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti nel corso della presente gara.

Qualora accerti che i concorrenti abbiano reso false dichiarazioni provvederà ad escluderli dalla gara in oggetto, fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi di legge.

Art. 11 – SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO - ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

il Broker provvederà a far emettere alla Compagnia di Assicurazione aggiudicatario il contratto assicurativo del quale forma parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, il Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicatario, dal Legale rappresentante della Compagnia di assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore speciale da chi abbia i poteri di legale rappresentanza e, per il Comune di Decimomannu dal Responsabile del 1° Settore.

Il predetto Capitolato dovranno essere firmati in ogni parte e restituiti.

L'Ente si riserva di procedere all'esecuzione anticipata dei contratti conformemente al disposto dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma, 14 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., mediante scrittura privata.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

1° Settore

Segreteria – Affari Generali

Responsabile del Settore

Dott.ssa Donatella Garau

0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
- nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, lo stesso dovrà presentare, qualora non costituito in sede di offerta, il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all'art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi in cui all'art. 110 co. 1 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Art. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto.

Art. 13 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- c) al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti e raccolti, dei quali il Comune di Decimomannu entrerà in possesso nell'ambito del procedimento saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (GDPR); I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza

Art. 15 - RIFERIMENTI E CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Responsabile del I Settore, dott.ssa Donatella Garau,

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del procedimento, mediante invio di PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it, oppure all'indirizzo email: dgarau@comune.decimomannu.ca.it - tel. 070 9667031.

Art. 16 - RESTA INTESO E CHIARITO

che, ai fini dell'ammissione alla gara, gli operatori partecipanti dovranno attenersi anche alle indicazioni di seguito riportate:

1. La documentazione prescritta nel presente Bando, non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare, anche se esistenti presso questa Amministrazione a qualsiasi titolo.
2. Nella predisposizione della documentazione di gara dovrà essere rispettato integralmente quanto prescritto nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d'appalto, che, ai fini della partecipazione alla gara, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale, in quanto riportano le indicazioni per la formulazione dell'offerta. Tanto l'offerta quanto i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua Italiana. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di carattere professionale, di capacità tecniche e professionali ed economica finanziaria. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

E' esclusa la competenza arbitrale.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

1° Settore

Segreteria – Affari Generali

Responsabile del Settore

Dott.ssa Donatella Garau

0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Questo Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti di risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la restituzione della documentazione già presentata.

Art. 17 - ALTRE NORME DI RINVIO GENERALE

Per tutto quanto non è previsto dal presente disciplinare e per quanto in contrasto con il contenuto di esso, le parti si richiamano alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art. 18 – CLAUSOLA BROKER

Per l'effettuazione della presente procedura l'Ente, si è avvalsa e si avvale dell'assistenza del Broker GALIZIA ALBERTO.", in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e, conformemente al disposto della "Clausola Broker" contenuta nei Capitolati Tecnici.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del:

-

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Art. 19 - COMUNICAZIONE SINISTRI

La Compagnia è tenuta a comunicare **nei termini previsti dal Capitolato** al Broker i dati relativi al numero dei sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per ciascun sinistro ed il numero dei sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro.

E' tenuta, tra l'altro, a segnalare tempestivamente al Broker ogni circostanza che abbia influenza sulla gestione dei rischi e del contratto assicurativo aggiudicato.

Decimomannu,

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

<

Comune di Decimomannu

**Piazza Municipio, 1
09033 – Decimomannu (CA)**



**Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)**

CIG 8182798287

Definizioni comuni

ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione;
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: il Contraente, il legale rappresentante (Sindaco), gli Amministratori (Vicesindaco, Assessori e Consiglieri comunali), il Segretario Generale, i Dirigenti, i Funzionari, i Quadri, i dipendenti, prestatori di lavoro, le persone addette anche in via occasionale o provvisoria all'esercizio e al funzionamento dei servizi nonché tutti coloro che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Amministrazione Comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle Società: Galizia Alberto Società capogruppo mandataria e GBSAPRI S.p.A Società mandante (in seguito detta Broker).
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
COSE	Sia gli oggetti materiali che gli animali.
DANNO CORPORALE	Il pregiudizio economico per lesioni o morte di persone, compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
DANNO MATERIALE	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti;
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
GARANZIE	Le prestazioni della Società oggetto dell'Assicurazione;
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
PRESTATORE DI LAVORO	tutte le persone fisiche (compresi co.co.co, prestatori di lavoro "temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse le persone

	per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato. Devono intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all'aggiudicazione del presente capitolato
PROSPETTO DI OFFERTA	La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all'Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti oppure promuove una richiesta di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4.3.2010, n° 28 per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
RETRIBUZIONE	Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati ed i co.co.co. ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dal Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone, nonché l'ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL;
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
SUBAPPALTATORE	La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza;

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata comprese quelle che il Contraente ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività.

Il Contraente qualora non gestisca in proprio i servizi, attività e competenze, può avvalersi di Ditte, di terzi o altri Istituti, Consorzi, Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la Responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente, a qualsiasi titolo, per fatti commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

Si precisa che l'attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 – Clausola di Recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 1.16 (**Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta), non è previsto il tacito rinnovo.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto

È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 – Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio. In tale caso foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente e/o Assicurato.

Art. 1.12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.14- Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker Galizia Alberto il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Si precisa quanto segue:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 9 % (nove per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- nominativo del terzo reclamante;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.]:

2. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

3. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con PEC e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Art. 1.19 – Regolazione e conguaglio del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Resta convenuto che il premio indicato nell'Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Art. 1.20 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.21 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.22 – Disciplina delle responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni accidentali involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a.** ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b.** ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno non patrimoniale compreso) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti **A)** e **B)** sono inoltre operanti:

- 1.** ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
- 2.** per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni;

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario

Art. 2.2 – Massimali

La garanzia è prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali:

RCT:

Euro	per sinistro	5.800.000,00
Euro	per persona	5.800.000,00
Euro	per danni a cose e/o animali	5.800.000,00
RCO		
Euro	per sinistro	3.000.000,00
Euro	per persona	1.000.000,00

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la massima esposizione complessiva della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, oltre alle spese di difesa nei limiti di quanto indicato nel presente capitolato.

Art. 2.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

In caso di sinistro, la liquidazione di ciascun danno verrà effettuata previa applicazione dei seguenti franchigie/scoperti per sinistro, e secondo i seguenti limiti di risarcimento, riepilogati nel prospetto in calce al presente capitolato:

- a) Per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni sino alla concorrenza dell'importo di **Euro 250,00 (franchigia)** salvo differenti franchigie e/o scoperti che siano previsti dal presente capitolato.
- b) Danno biologico: franchigia per sinistro: Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a)
- c) danni a veicoli: per ciascun veicolo rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni fino all'importo di €: Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a)
- d) Danni da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale e/o occlusione di condutture o tubazioni: limite di risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro e per anno
- e) Danni da randagismo: limite di risarcimento Euro 100.000,00 per sinistro e per anno
- f) Danni dalla rete fognaria: limite di risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro e per anno
- g) inquinamento accidentale: limite di risarcimento Euro 300.000,00 per sinistro ed Euro 500.000,00 per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
- h) danni a condutture ed impianti sotterranei: limite di risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per anno
- i) danni da cedimento o franamento del terreno: limite di risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
- l) danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività: limite di risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
- m) danni da furto: limite di risarcimento Euro 50.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
- n) danni alle cose di terzi: limite di risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
- o) cose in consegna o custodia: limite di risarcimento Euro 150.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
- p) Danni a cose sollevate, caricate e scaricate: limite di risarcimento Euro 50.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))

q) danni da Incendio: massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno.

r) scavi e reinterri: limite di risarcimento Euro 150.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))

Qualora siano operanti in concomitanza più franchigie/scoperti, verrà applicata quale unica la detrazione maggiore

Art. 2.4 – Modalità gestione sinistri in Franchigia

La Società provvederà alla integrale liquidazione del danno al terzo danneggiato, senza applicazione delle franchigie che saranno rimborsate dalla Contraente, alla fine di ogni annualità assicurativa o minor periodo, dietro formale richiesta da parte della società, contenente i seguenti dati: data del sinistro, nominativo della controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo da recuperare. Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Per i sinistri liquidati dopo la scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 2.5– Novero dei Terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di "Terzo" limitatamente alle lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Pertanto, i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi il Sindaco, gli Assessori i Consiglieri il Capo di Gabinetto ed il Segretario Generale), anche nel caso di partecipazione alle attività del Contraente/Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, specializzandi non strutturati, non stipendiati, ecc.) che prestano servizio presso il Contraente/Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, qualora gli stessi non debbano essere assicurati in base al DPR 30/6/1965, n. 1124. In questo caso opererà la garanzia R.C.O.

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente i dipendenti del Contraente o equiparati, limitatamente ai danni alla persona, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ed opera la garanzia RCO.

Art. 2.6- Rischi inclusi nell'assicurazione

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1) Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art.2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

2) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette e/o velocipiedi a pedali senza motore

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

3) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

4) Danni a veicoli

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e dei dipendenti che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza delle sedi dove si svolge l'attività del Contraente, fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

5) RC attività varie

L'assicurazione si intende prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:

- in qualità di proprietario, possessore, esercente, utente di macchinari ed attrezzature in genere
- in qualità di proprietario di veicoli a mano, biciclette ed altri veicoli a trazione muscolare
- per i rischi derivanti dall'esistenza presso i propri insediamenti di prodotti infiammabili
- da proprietà, possesso, esercizio, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, di fabbricati a qualsiasi fine destinati e relativo contenuto, impianti e loro pertinenze tutte (quali ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, impianti gas, acqua potabile, elettrici, apparecchi di riscaldamento e/o refrigerazione, antenne radiotelevisive, cancelli, recinzioni, strade, porte ad apertura elettronica, etc), ovunque dislocati. Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.
- da proprietà, possesso, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, terreni ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni, parchi giochi, strade private e parcheggi). Sono compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, le operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dall'esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, parcheggi, officine, laboratori, impianti di autolavaggio, centrali termiche, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura ossiacetilenica ed amogena e relativi depositi ed altre attrezzature usate dal Contraente, ovunque ubicati.
- da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.
- dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere, antenne paraboliche e ponti radio posizionati presso parcheggi, piazze ed altri luoghi/edifici pubblici.
- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- dall'organizzazione, promozione, dalla gestione e dalla partecipazione ad esposizioni, mercati, mostre e fiere in genere (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand),

manifestazioni, concerti, attività culturali, sociali, assistenziali, sportive, ricreative, politiche, religiose, festeggiamenti, gite, visite, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, eventi in genere, direttamente gestiti o gestiti da terzi (fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili), per danni cagionati all'interno di sedi del Contraente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono gli stessi; la garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente in relazione all'installazione di eventuali palchi e/o tribune, anche non di proprietà.

- dalla proprietà, conduzione, uso, esistenza, manutenzione ed installazione, gestione di insegne, striscioni, cartelli pubblicitari, nonché spazi per affissioni, ovunque installati nel territorio nazionale;
- dalla somministrazione di cibi, bevande, prodotti alimentari e simili anche se affidate a terzi o se distribuiti mediante macchine automatiche.
- da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore
- da proprietà e gestione di mense, spacci e bar, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- da proprietà, possesso, esercizio, conduzione e lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, piazze, ponti, pontili, canali, fognature, fossi, depuratori ed inceneritori di pertinenza comunale, di acquedotti e dighe compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Sono compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l'esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso.

Qualora l'esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture;

- dall'esercizio, gestione, organizzazione di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, serali e professionali), corsi, Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio e/o istruzione sia scolastici che extrascolastici, borse di studio, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi sempreché in ambito di attività scolastica e parascolastica; la garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali;
- dalla preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio;
- dai minori che il Contraente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi;
- da trasporti sociali ed alloggi per il recupero di tossico dipendenti, centri di accoglienza per gli extracomunitari;
- dall'esercizio di case di riposo, soggiorni per anziani e per l'assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handicap. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per le prestazioni di carattere infermieristica e sanitario eventualmente effettuate, esclusa la responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Tali servizi possono essere gestiti anche da terzi, nel qual caso si intende compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente i servizi medesimi;
- dall'esercizio/gestione di macelli pubblici, mercati, fiere, celle frigorifere, gabinetti per servizi igienici, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici, di canili ed altri ricoveri di animali,

compresa la responsabilità derivante all'Assicurato quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici;

- da proprietà, esercizio, gestione di ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori, servizio di infermeria e pronto soccorso. La garanzia non comprende comunque la R. C. professionale di medici/paramedici addetti agli ambulatori/poliambulatori/servizio di infermeria e di pronto soccorso, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge ad U.S. L /A.S.L. ed alle aziende municipalizzate e l'esercizio di eventuali case di cura;
- dalla raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, gestione relative discariche; tale garanzia comprende anche l'uso di cassonetti, campane e contenitori vari per la raccolta della nettezza urbana, la cui vuotatura sia direttamente gestita o gestita da terzi;
- da lavori edili in genere, di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, riadattamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, effettuati su fabbricati di proprietà o su altri per i quali il Contraente sia tenuto ad intervenire, e/o eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto.
- dall'esistenza, proprietà e/o esercizio di musei, pinacoteche, biblioteche, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte ed altre strutture aperte al pubblico, giardini zoologici, acquari e simili;
- dall'organizzazione, esercizio e direzione di attività di volontariato in genere, compresa quella finalizzata al recupero del disagio sociale e della marginalità. La garanzia copre anche la responsabilità personale dei volontari che partecipano alle suddette attività.
- dall'attività di rimozione e rimorchio di veicoli non in avaria effettuata su richiesta delle competenti Autorità. Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di R.C. di detto concessionario.
- dall'esercizio di notificazione atti effettuato tramite vigili urbani e/o messi comunali, nonché indagini statistiche e distribuzione di certificati elettorali, effettuate anche da personale non dipendente incaricato dal Contraente;
- dal servizio di polizia municipale, nonché di vigilanza/sorveglianza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- da proprietà e/o uso di cani da guardia e non e dal servizio di accalappia cani;
- dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e tubature;
- premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

6) Carrelli e macchinari

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, comodato di tutti i mezzi, impianti, macchinari, attrezzature, macchine operatrici o speciali, veicoli, carrelli ed altri mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci come muletti, carrelli, gru, bracci caricatori su autocarri e simili - compresi i danni derivanti da operazioni di carico e scarico - durante l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto del Contraente, compresa la circolazione su aree in genere, ferma restando l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge n. 209/2005 Titolo X e successive modifiche.

7) Inquinamento accidentale

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, depositi o comunque fuoriuscite.

8) Installazione, collaudo e/o manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o manutenzione anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

9) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

10) Danni a condutture ed impianti sotterranei

Danni da cedimento o franamento del terreno

Danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni:

- alle condutture, cavi ed agli impianti sotterranei;
- a cose dovute a vibrazione, cedimento franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- derivanti da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;

11) Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

12) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate e scaricate durante i lavori.

La garanzia comprende anche i danni da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate

13) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

14) Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale.

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale per sinistro indicato all'art. 2.2 "Massimali" rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo qualora previsto

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto

5) cagionati dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati)

6) i danni derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici

7) per l'asbestosi e la silicosi

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

15) Norme per la sicurezza sul lavoro

L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone individuate dal Contraente, alle quali siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs n. 81/2008, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società.

16) Responsabilità Civile Personale

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Assicurati e dei partecipanti a corsi organizzati dall'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.

17) Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

18) Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

19) Danni a cose sollevate, caricate o scaricate

La garanzia comprende i danni a cose sollevate, caricate o scaricate.

20) Centrali elettriche, cabine elettriche, reti di distribuzione energia elettrica

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà, manutenzione ed esercizio di:

- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione con relative condutture;
- centrali;
- impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria.

Sono esclusi i risarcimenti relativi ai danni da "rischi atomici".

21) Smercio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

22) Danni da Incendio: l'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo

rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza “Incendio” del Contraente. Nel caso di inesistenza o inefficacia della polizza “Incendio” del Contraente la presente garanzia opererà a primo rischio (Drop Down).

23) Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori: la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori purchè non di proprietà od in consegna dell'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

24) Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verificchino durante il periodo di efficacia del contratto.

Art. 2.7- Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

- a) i danni da furto, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 “Rischi inclusi nell'assicurazione” punto 11);
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto indicato all'art. 2.6 “Rischi inclusi nell'assicurazione”;
- e) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'art. 2.6 “Rischi inclusi nell'assicurazione”;
- f) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 “Rischi inclusi nell'assicurazione” punto 7);
- h) da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- i) da esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe e movimenti tellurici avente come causa un evento naturale e non;
- j) da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili;
- k) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale.

L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende:

- l) i danni da detenzione o impiego di esplosivi, salvo l'uso, limitatamente al rischio della committenza, di lavori che richiedano il loro impiego e/o di fuochi pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasione di ricorrenze o festeggiamenti;
- m) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 2.6 “Rischi inclusi nell'assicurazione”;
- n) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) sinistri derivanti da campi elettromagnetici;
- p) sinistri derivanti da atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- q) i danni provocati dalla rete fognaria e da spargimento d'acqua non conseguenti a rottura accidentale di impianti e condutture.
- r) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro

utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);

Art. 2.8- Limiti territoriali

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nel mondo intero, con esclusione di USA e Canada;
L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

Art. 2.9 - Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori del Contraente assicurato, salvo che per il caso di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società e al Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, - anche con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 - a nome del Contraente, designando ove occorra, di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Nell'opzione di cui all'art. 2.4 della presente polizza, saranno a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda, esclusivamente per i danni che eccederanno l'importo della SIR. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente nella misura del rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. La Società ricevuta copia dell'atto giudiziario notificato all'Assicurato, in tempo utile a non pregiudicare la possibilità da parte dell'Assicurato di chiamata in manleva della Società stessa e/o di altri soggetti, confermerà la presa in carico della gestione della vertenza per conto dell'Assicurato o motiverà le ragioni del suo diniego. In carenza di risposta nei termini indicati, in ipotesi di validità di garanzia, la Società sarà tenuta a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici, anche se non designati dalla Società stessa.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti				
Garanzia	Limite di indennizzo/risarcimento	Franchigia per sinistro	Scoperto	Minimo/Massimo
Qualsiasi danno		€ 250,00 – Art. 2.3 a)		
Danno biologico	-----	(franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)		
Danni a veicoli (Art. 2.6 – punto 4)		(franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)		
Danni da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale e/o occlusione di condutture o tubazioni	€ 250.000,00 per sinistro/anno	(franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)		
Danni alla rete fognaria	€ 250.000,00 per sinistro/anno	(franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)		
Randagismo	€ 100.000,00 per sinistro/anno	(franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)		
Danni da inquinamento accidentale (Art. 2.6 – punto 7)	€ 300.000,00 per sinistro € 500.000,00 per anno	_____	10%	minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)
Danni a condutture e impianti sotterranei (Art. 2.6 – punto 10)	€ 500.000,00 per anno e per sinistro	(franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)	-----	-----
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno (Art. 2.6 – punto 10)	€ 500.000,00 per anno e per sinistro	_____	10%	minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)
Danni da mancato/ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività (Art. 2.6 – punto 10)	€ 500.000,00 per anno e per sinistro	-----	10%	minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)
Danni da furto (Art. 2.6 – punto 11)	€ 50.000,00 per anno/sinistro	_____	10%	minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)
Danni alle cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori (Art. 2.6 – punto 12)	€ 500.000,00 per anno/sinistro	_____	10%	minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)
Cose in consegna e custodia (Art. 2.6 – punto 13)	€ 150.000,00 per anno/sinistro	_____	10%	minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)

Danni a cose sollevate, caricate e scaricate (Art. 2.6 – punto 19)	€ 50.000,00 per anno/sinistro		10%	minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)
Danni da Incendio (Art. 2.6 – punto 22)	€ 500.000,00 per anno e per sinistro	(franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)		
Scavi e reinterri (Art. 2.6 – punto 24)	€ 150.000,00 per anno/sinistro	_____	10%	minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a)

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto digitalmente dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo la Determinazione di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia alla Società che ha vinto la gara nei termini previsti dalla normativa vigente.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Variazioni del rischio

Art. 1.6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 – Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 – Durata del contratto;

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.11 – Foro competente;

Art. 1.14 – Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.15 – Clausola Broker.

Art. 1.19 – Regolazione e conguaglio del premio

Art. 1.21 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Art. 2.4 – Modalità gestione sinistri in franchigia

La Società

.....

Il Contraente

.....

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE/ASSICURATO	Comune di Decimomannu Piazza Municipio, 1 09033 – Decimomannu C(CA)
	P.IVA/CF :	80013450921

2	DURATA CONTRATTUALE	Anni 1 mesi 0 giorni 0 Dalle ore 24.00 del 28/01/2020. Alle ore 24.00 del 28/01/2023
	FRAZIONAMENTO	Annuale

3	RISCHIO ASSICURATO
3.1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
3.2	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

4	MASSIMALI	
4.1	RCT	Euro per sinistro 5.800.000,00
		Euro per persona 5.800.000,00
		Euro per danni a cose e/o animali 5.800.000,00
4.2	RCO	Euro per sinistro 3.000.000,00
		Euro per persona 1.000.000,00
5	RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVATE	
		Euro 949.379,00.

6	OFFERTA ECONOMICA
6.1	TASSO LORDO PROMILLE‰ (da applicare sulle retribuzioni annue lorde preventivate)
Premio lordo annuo anticipato BASE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	
	EURO
	(cifre)
	EURO
	(lettere)

7	ONERI SICUREZZA	ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € _____
----------	------------------------	--

8	ACCETTAZIONE
----------	---------------------

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP/IVASS o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il

presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

9 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs 196/03 e del regolamento UE 679/16, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società

.....

Il Contraente

.....

PATTO DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI DECIMOMANNU

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1) Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Decimomannu adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.50/2016.
- 2) Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
- 3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
- 4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
- 5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto.
- 6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del Comune di Decimomannu e, in mancanza al D.P.R n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. N.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

- 1) L'operatore economico:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
 - d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
 - g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- 2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

- 1) Il Comune di Decimomannu:
 - a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale del Comune, in mancanza al D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.lgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
 - b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
 - d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distortiva la corretta gestione del contratto;
 - e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
 - f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
 - g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
 - h) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
 - i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
- 2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

- 1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;

d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.

- 2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quanto disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.

La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

Art. 5

Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Luogo e data

L'operatore economico

L'Amministrazione aggiudicatrice

L'operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 della presente scrittura.

Luogo e data

L'operatore economico

Spett.le
Amministrazione Comunale di Decimomannu

OGGETTO: Procedura aperta, mediante invio di RDO sulla piattaforma Sardegna Cat, per l'affidamento dell'appalto relativo alla "SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PER IL TRIENNIO 2020/2023 A FAVORE DEL COMUNE DI DECIMOMANNU" (art. 60 del D.lgs. n. 50/2016) - Cig 8182798287
Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii.

Presentata dall'operatore economico

Denominazione Sociale : _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... (Prov.) il,
in qualità di:

Legale Rappresentante

Procuratore (come da allegata procura in data avanti al Notaio
..... con Studio in n. di
repertoriodell'impresa con
sede legale in (Prov.) via n°.....
cap P.Iva..... Codice fiscale
.....

in nome e per conto della stessa,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto come (barrare la casella corrispondente):

• **Come Concorrente singolo**

• **In R.T.I. denominata _____:**

- di tipo orizzontale di tipo verticale
- di tipo misto di cooptazione
- Capogruppo quota di partecipazione pari al%
- Mandante quota di partecipazione pari al%
- Mandante quota di partecipazione pari al%
- Mandante quota di partecipazione pari al%

• **Per Avvalimento:**

- impresa avvalente:
- impresa ausiliaria:

• **Come Consorzio:**

- consorzio stabile consorzio ordinario
- consorzio tra imprese artigiane consorzio fra cooperative di produzione e lavoro
- indica, quale/i consorziata/e esecutrice/i:

.....

visti tutti gli atti di gara,

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

REQUISITI DI IDONEITA' MORALE E PROFESSIONALE DA RENDERSI CON DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445):

- Dati anagrafici e di residenza dei componenti gli organi di amministrazione, muniti del potere di rappresentanza (art. 80 Codice degli Appalti):
 - soci, se si tratta di società in nome collettivo;
 - soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
 - amministratori muniti di potere di rappresentanza o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

DICHIARA

che, coloro che sono soggetti all'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 in base al comma 3 dello stesso articolo, sono:

cognome e nome	nato a	data	carica ricoperta	codice fiscale
----------------	--------	------	------------------	----------------

□

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona indicata, l'apposito modello "DICH/3"

- di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per aver commesso i seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia

- di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata.

- di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
 - a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità incluso l'aver cagionato significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna al

- risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;
- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione dalla gara;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);
- i) di ottemperare al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

Oppure

non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto

- con organico fino a 15 dipendenti

- con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

- sussistono le condizioni di non assoggettabilità /esonero di cui all'art. _____
come meglio precisato nell'allegata dichiarazione della L. 68/99

(*Precisare di seguito quali circostanze di fatto generano la condizione di non assoggettabilità /esonero*)

I riferimenti dell'Ufficio Provinciale del Lavoro competente in ordine alle posizioni connesse alla L. 68/99 del concorrente (*qualora sia assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99*).

Ufficio Provinciale	indirizzo	CAP	Città
Pec - mail	Tel.	NOTE	

- l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#));
- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
- che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l'invio della presente lettera d'invito;
- oppure**
- che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l'invio della presente lettera d'invito; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati di cui all'art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva

dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti:

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza	Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione	Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria

➤ l'Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali dell'impresa:

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio	indirizzo	CAP	Città
Pec - mail	Tel.	NOTE	

➤ (barrare la circostanza che interessa):

- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall'art.1 della Legge 22/11/2002 n.266.

Oppure

- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall'art.1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso

➤ (barrare la circostanza che interessa):

che nei confronti dell'impresa non sussistono ulteriori impedimenti ex legge alla partecipazione alla gara (cfr. art. 32-quater del codice penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici;

che nei confronti dell'impresa non è stata stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

che nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

che nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento");

- dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i!;

oppure

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

oppure

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

Inoltre,

DICHIARA

A) Dichiarazione inerente Requisiti di carattere professionale:

➤ **(barrare la circostanza che interessa):**

Iscrizione nel Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A. di _____ per l'esercizio dell'attività oggetto della gara o in un Registro professionale o Commerciale dello Stato di residenza al n° _____ in data _____;

Autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS - all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al Bando, al nr. _____ del _____ o di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al Bando;

oppure

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi

B) Dichiarazione inerente capacità economica e finanziaria:

➤ **(barrare la circostanza che interessa):**

aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell'avviso, una raccolta di premi nel settore totale "rami danni", complessivamente non inferiore ad Euro **10.000.000,00**;

ULTERIORI DICHIARAZIONI:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'avviso e nel Capitolato Speciale d'appalto approvato con determinazione n. del ;
- di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di **posta elettronica certificata** _____
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara;
- di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy allegata al Bando e qui allegata e firmata digitalmente per accettazione.
- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (d.lgs. n. 136/2010);
- di impegnarsi al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- di essere a conoscenza che la presente procedura è soggetta al Patto di Integrità tra Comune e operatori economici che partecipano alle procedure di gara per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N. 50/2016, approvato con Delibera di Giunta n.192 del 13/12/2016;

FIRMATO DIGITALMENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

All. A.2

Mod. Dich/2

Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'articolo 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

(resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000 da altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza)

Servizio di copertura assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023 ". (art. 60, del D.lgs. n. 50/2016)

CIG 8182798287

Il/La sottoscritto/a1 nato/a a
..... (Prov.) il residente in
..... (Prov.) codice fiscale
..... nella sua qualità di
..... dell'impresa

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

che (barrare l'opzione scelta)

non è stato condannato, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

1 La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto sottoelencato:

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

2 Si rammenta che nel certificato del casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte le condanne subite, per cui è opportuno effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una "visura" ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 313/2002, mediante la quale l'interessato prenderà visione di tutti i propri eventuali precedenti penali riportati su tutto il territorio nazionale.

- delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 del c.p.):

Sentenza/decreto del
.....

Organo giurisdizionale

Reato.....
.....

Sanzione comminata:
.....
.....

Sentenza/decreto
del.....

Organo giurisdizionale
Reato
.....

Sanzione comminata:
.....
.....

Sentenza/decreto
del.....

Organo giurisdizionale
Reato.....
.....

Sanzione comminata:
.....
.....

La dichiarazione riporta tutte le condanne subite, senza limiti temporali.

FIRMA
(firmato digitalmente)

La firma digitale deve essere apposta dal dichiarante

Note

Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione e il divieto di partecipazione alla gara d'appalto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

All. A.3

Mod. Dich/3

Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'articolo 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti "cessati dalla carica"

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

(la dichiarazione deve essere compilata e firmata personalmente dal soggetto cessato)

Servizio di copertura assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023". (art. 60, del D.lgs. n. 50/2016)

CIG 8182798287

ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che nei confronti del/la Sig./ra

.....

nato/a a il

residente in

..... (Prov.) codice fiscale

cessato/a dalla carica di

in data

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

¹ La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sottoelencato:

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

² Si rammenta che nel certificato del casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte le condanne subite, per cui è opportuno effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una "visura" ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 313/2002, mediante la quale l'interessato prenderà visione di tutti i propri eventuali precedenti penali riportati su tutto il territorio nazionale.

__ (barrare l'opzione scelta)

non è stata pronunciata condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna,

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per uno dei seguenti reati:

delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.(indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è

stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 del c.p.):

Sentenza/decreto
del.....
Organo giurisdizionale
Reato.....
.....
Sanzione comminata:
.....

Sentenza/decreto
del.....
Organo giurisdizionale
Reato.....
.....
Sanzione comminata:
.....

Sentenza/decreto
del.....
Organo giurisdizionale
Reato.....
.....
Sanzione comminata:
.....

La dichiarazione riporta tutte le condanne subite, senza limiti temporali.

FIRMA

(firmato digitalmente)

La firma digitale deve essere apposta dal dichiarante

Note

Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione e il divieto di partecipazione alla gara d'appalto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

Procedura Aperta, mediante invio di RDO sulla piattaforma Sardegna Cat, per l'affidamento dell'appalto relativo alla "Servizio di copertura assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023" (art. 60 del D.lgs. n. 50/2016)

CIG 8182798287

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE/ASSICURATO	Comune di Decimomannu Piazza Municipio, 1 09033 – Decimomannu (CA)
	P.IVA/ CF:	80013450921

2	DURATA CONTRATTUALE	Anni 3 mesi 0 giorni 0 Dalle ore 24.00 del 28/04/2020 Alle ore 24.00 del 28/04/2023
	FRAZIONAMENTO DEL PREMIO	ANNUALE

3	RISCHIO ASSICURATO	
3.1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	
3.2	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)	

4	MASSIMALI	
4.1	RCT	Euro per sinistro 5.800.000,00
		Euro per persona 5.800.000,00
		Euro per danni a cose e/o animali 5.800.000,00
4.2	RCO	Euro per sinistro 3.000.000,00
		Euro per persona 1.000.000,00
5	RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVATE	
		Euro 949.379,00.

6	OFFERTA ECONOMICA	
6.1	TASSO LORDO‰ (da applicare sulle retribuzioni annue lorde preventivate)
	PROMILLE	
Premio lordo annuo BASE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO		EURO 25.000,00.....annui (cifre)
		EURO venticinquemila/oo.....annui (lettere)
		EURO 75.000,00.....annui

		(cifre) EURO settantacinquemila/oo.....annui (lettere)
Premio lordo periodo 28/01/2020 – 28/01/2021	EURO	(cifre)
	EURO	(lettere)
Premio lordo periodo triennale 28/01/2020 – 28/01/2023	EURO	(cifre)
	EURO	(lettere)
7 ONERI SICUREZZA	ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza sono pari ad €_____	

8 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP/IVASS o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il capitolato, l'Informativa Privacy e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

La Società

.....

Il Contraente

.....

ALLEGATO 4

INFORMATIVA IN ORDINE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CONNESSI AL TRATTAMENTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO ALLA “Servizio di copertura assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (“GDPR”)

Ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679, si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato dal Comune di Decimomannu in relazione: - alla partecipazione dell'interessato alle procedure di aggiudicazione dell'appalto pubblico di servizi sopra indicato.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Decimomannu nella persona del Sindaco Pro-tempore in qualità di legale rappresentante, con sede in Piazza Municipio 1 -070/9667031/008 PEC protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) nominato può essere contattato ai seguenti recapiti: mail privacy@comune.it - PEC: privacy@pec.comune.it.

I dati integrali di contatto del RPD/DPO sono inseriti nella sezione PRIVACY del sito istituzionale del Comune di Decimomannu.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO, FONTE DEI DATI PERSONALI E CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I dati personali sono trattati in ottemperanza agli obblighi normativi derivanti dalle disposizioni dettate in materia di appalti e contratti pubblici, di provvedimenti amministrativi e, in generale delle materie di competenza del Titolare del trattamento con riferimento alla procedura in argomento.

I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da:

- dati inseriti nelle istanze presentate dall'interessato;
- fonti accessibili al pubblico;
- basi di dati accessibili al Titolare, tra cui quelle gestite da Agenzia delle entrate di Cagliari, INPS, INAIL, Registro delle Imprese, R.U.I. (Registro Unico intermediari assicurativi), ANAC;
- Uffici giudiziari e di governo, Istituti bancari;
- basi di dati detenuti da altre pubbliche Amministrazioni;

I dati che verranno trattati sono:

- Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza, stato civile, Professione), codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico-finanziari, reddituali.
- Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione.
- Dati fiscali e previdenziali: riguardanti l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

Trattamento Dati Particolari

Ai sensi dell'Art. 9 del GDPR e dell'art. 2-sexies del Dlgs 196/2003 “È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”.

Ogni trattamento potrà avvenire solo in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR e dell'art. 2-sexies del Dlgs 196/2003.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA DELLO STESSO E PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è curato dal personale del Comune di Decimomannu al solo fine dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto relativo al “**Servizio di copertura**

assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023” e, in caso di aggiudicazione, al fine dell’ instaurazione e gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con questo Ente.

I dati non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria ai fini del procedimento o per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

La base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è rappresentata dal Codice degli appalti Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento Europeo 2016/679 ed è lecito in quanto è necessario per:

- l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e)
- per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 paragrafo 1 lett. -b)

NATURA DEL CONFERIMENTO:

Per l’espletamento delle finalità riportate nel punto precedente il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare le conseguenze indicate nel dettaglio nel bando di gara relativo alla procedura di cui all’oggetto della presente informativa.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente paragrafo “FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA DELLO STESSO E PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO” e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati e prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

DESTINATARI E CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I suoi dati personali potranno essere comunicati a:

- Dipendenti e/o collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento e ai quali sono state fornite istruzioni specifiche. Gli autorizzati hanno differenziati livelli di accesso a seconda delle specifiche mansioni;
- Altri soggetti pubblici per finalità istituzionali;
- Forze dell’Ordine, Autorità giudiziaria, Autorità amministrative indipendenti nei casi espressamente previsti dalla legge;
- Responsabili esterni del trattamento, appositamente nominati;
- Legali all’uopo incaricati dal Comune ad intervenire in controversie/contenziosi in cui lo stesso è parte.
- Soggetti istanti ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii e del Dlgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

I suoi dati, esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza e nel rispetto di minimizzazione dei dati stessi, potranno essere soggetti a diffusione.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO E TRASFERIMENTO DI DATI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA

I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

I soggetti cui si riferiscono i dati personali sopraindicati in qualunque momento posso esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento ex art 15 GDPR 2016/679, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento ex art 16 GDPR 2016/679 di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento ex art 17 GDPR 2016/679, di poter cancellare i propri dati personali, ove i dati siano trattati in maniera illecita e sempre che tale cancellazione non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento ex art 18 DGPR 2016/679 di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento ex art. 21 GDPR 2016/679;

Tutti i soprariportati diritti, in base a quanto previsto all'art. 2/undecies, comma 1, lett. f del Dlgs 196/2003, non potranno essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30.11.2017 n. 179 ("whistleblower") l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e negli altri casi previsti dalla legge mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento. Il modulo per l'esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet del Garante della privacy

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 hanno diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy come previsto dall'art. 77 del GDPR o di adire le opportune sedi giudiziarie (art 79 GDPR).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Garante al seguente indirizzo internet www.garanteprivacy.it.